

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 23

**Celebrazioni per il sesto centenario dell'ingresso di
Vicenza, città del Palladio, nella Repubblica Veneta.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del sesto centenario dell'ingresso di Vicenza, Città del Palladio, nella Repubblica veneta, promuove per il triennio 2002 - 2004 un programma di manifestazioni celebrative e di iniziative storiche e culturali, per valorizzare e diffondere la consapevolezza della rilevanza artistica e socio-culturale della stagione del Rinascimento a Vicenza.

Art. 2

Programma e tipologie di interventi

1. Il programma delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali consiste in interventi di promozione di:

- a) mostre, convegni, seminari di studio e rassegne tematiche sulle espressioni artistiche della Vicenza del Rinascimento, organizzate anche in forma itinerante;
- b) istituzione di borse di studio per tesi di laurea e di dottorato aventi ad oggetto eventi e figure della stagione del Rinascimento a Vicenza;
- c) attività specificamente rivolte al mondo della scuola;
- d) manifestazioni ed iniziative per la promozione complessiva dell'immagine culturale della città di Vicenza;
- e) produzione e pubblicazione di materiale editoriale, informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative programmate.

Art. 3

Comitato promotore

1. Il comitato promotore, già istituito dalla amministrazione comunale di Vicenza, è integrato con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da tre rappresentanti della Regione del Veneto, individuati nelle persone dell'assessore regionale alla cultura e del presidente della Commissione consiliare competente o loro delegati e da un consigliere regionale designato, in rappresentanza della minoranza consiliare, dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

2. Il comitato promotore prende atto, entro trenta giorni dal ricevimento, del programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali predisposto dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.

Art. 4

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico composto da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente per le attività culturali, che lo presiede;
- b) il dirigente responsabile delle attività culturali della amministrazione provinciale di Vicenza, o suo delegato;
- c) il dirigente responsabile delle attività culturali della amministrazione comunale di Vicenza, o suo delegato;
- d) il soprintendente regionale del Veneto per i beni e le attività culturali, o suo delegato;
- e) il direttore dei Musei Civici di Vicenza;
- f) il direttore della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza;
- g) il direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio".

2. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di:

- a) acquisire, entro il 31 ottobre 2002, i progetti di iniziative di cui all'articolo 2, presentati per la ammissione al finanziamento regionale da soggetti pubblici e privati e corredati dai relativi preventivi di spesa;
- b) predisporre, entro i successivi trenta giorni, il programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali, corredato dalla definizione del finanziamento e delle modalità attuative di ogni singola iniziativa, per la presa d'atto da parte del comitato promotore e la successiva approvazione della Giunta regionale;
- c) relazionare alla competente Commissione consiliare, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato di attuazione delle manifestazioni ed iniziative programmate per l'anno precedente.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il comitato si avvale di strutture, personale, mezzi ed attrezzature tecniche ed informatiche della amministrazione regionale del Veneto.

4. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.

Art. 5 Finanziamenti

1. Per la realizzazione degli interventi oggetto del programma triennale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla amministrazione comunale di Vicenza la somma di euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.

2. Le somme vengono erogate:

- a) in anticipazione, fino al settanta per cento della somma stanziata per l'esercizio di riferimento, per l'esercizio 2002 entro trenta giorni dalla approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma triennale e, per gli esercizi successivi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio;
- b) per la parte residua, previa dichiarazione di avvenuta presentazione della documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.

3. La amministrazione comunale di Vicenza procede ad ogni adempimento amministrativo, finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola iniziativa finanziata e a richiedere la relativa rendicontazione.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali", che viene contestualmente incrementato mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita 4 "Interventi regionali in materia di cultura" in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

2. Alle spese per il Comitato scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. U0023 iscritta nel bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Programma e tipologie di interventi
- Art. 3 - Comitato promotore
- Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 5 - Finanziamenti
- Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 216 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Qualarsa, Braghetto, Cadorin, Rossi, Scaravelli, Stival e Tesserin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6ª commissione consiliare in data 27 novembre 2001;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 marzo 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2002, n. 7463.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nell'aprile del 1404 Vicenza entra a far parte della potente Repubblica di Venezia, in anticipo di un anno sulle altre grandi città della terraferma veneta. Con una precisa scelta di campo, i Vicentini si lasciano alle spalle il ricordo delle dominazioni Scaligere e Viscontie del secolo precedente, nonché le concrete

mire sulla città dei padovani Carraresi: scelgono Venezia, uscendo così dalla insicurezza di un momento di confusione politica nell'intera Italia settentrionale.

Questo atto, noto come la "dedizione a Venezia", assicura a Vicenza protezione e la conferma di molti diritti di autogoverno locale, inaugurando una stagione di pace, che consente una crescita civica e culturale. Come hanno dimostrato gli studiosi ha inizio così una stagione di grande rigoglio economico, che sfocerà nel successivo "secolo d'oro" del Cinquecento, teatro della gesta di Andrea Palladio.

La grande "stagione palladiana" affonda infatti le sue radici nel Quattrocento, quando la classe dirigente vicentina comincia ad investire sulla immagine della propria città: promuovendo grandi cantieri pubblici (il Palazzo della Ragione che Palladio trasformerà nella "Basilica"), ecclesiastici (come la Chiesa Cattedrale) e privati (come la "Ca' d'oro" o i grandiosi Palazzi Porto). Accanto ai cantieri fiorivano anche la pittura e gli studi umanistici: in definitiva si costruiva una identità culturale vicentina che non aveva nulla da invidiare alle ben più attrezzate città vicine.

La crescita culturale della città continuò anche nel XVI secolo con gli scritti di Giangiorgio Trissino, con gli straordinari cristalli di Valerio Belli (il più grande orafo del Rinascimento, che firmava orgogliosamente i suoi capolavori come "vicentino") e soprattutto con le architetture di Andrea Palladio, che cambiano il volto della Vicenza pubblica e privata.

La morte di Palladio nel 1580, lungi dall'arrestare la sua fama, apre una nuova stagione: quella della fama europea del grande architetto e della sua opera. Nell'Europa del Seicento e Settecento si impone infatti una nuova architettura ispirata al classicismo razionale di Andrea Palladio, una vera e propria rivoluzione architettonica, che per le sue conseguenze e il suo carattere razionale e funzionale può essere paragonata all'avvento dell'architettura moderna nel nostro secolo.

Il 1404 è quindi una data chiave per Vicenza, l'inizio di una "avventura urbana" che trasformerà una piccola città di provincia in capitale dell'architettura, costituendo la cifra della sua identità culturale. La Vicenza di oggi affonda quindi le proprie radici in una tradizione di eccellenza riconosciuta dal mondo intero: i secoli del Rinascimento, quando la sua classe dirigente seppe realizzare opere straordinarie nel campo della cultura e dell'arte.

Nel mondo sempre più globalizzato, questo DNA di eccellenza può diventare il valore aggiunto di una struttura produttiva che ha saputo imporsi come realtà economica vincente a livello internazionale. Un binomio che va ribadito, perché il modello vicentino e veneto affonda le radici della sua identità anche su quella leadership culturale, frutto di creatività, determinazione e capacità progettuale.

Oggi Vicenza sta vivendo una nuova stagione culturale, frutto dell'azione congiunta pubblico-privato. Edifici simbolo della città sono in via di restauro e di rivitalizzazione: si pensi ad edifici pubblici come palazzo Chiericati e il complesso della Basilica Palladiana, o ad edifici privati come Palazzo Thiene

della Banca Popolare Vicentina. Due nuovi spazi museali di livello internazionale si sono insediati in città con una attività che copre l'intera durata dell'anno: le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari e il Palazzo Barbaran da Porto. Altri ambiziosi progetti sono in cantiere, come la Grande Bertoliana o il polo archivistico di San Biagio.

L'offerta di iniziative culturali è quindi aumentata, con eventi espositivi e culturali di spessore internazionale. E necessario fare sistema di un insieme di iniziative ed interventi sulla identità culturale della città, costruendo una griglia in grado di comunicare l'insieme degli interventi come parte di una visione strategica complessiva. Uno strumento individuato è quello della creazione di un Comitato Nazionale per la celebrazione del sesto centenario dell'ingresso di Vicenza, città palladiana, nella Repubblica Veneta. Il Comitato Nazionale costituirà la griglia istituzionale per un programma integrato di interventi di valorizzazione dell'identità culturale e del patrimonio storico vicentino. Esso consentirà l'ammissione al contributo finanziario da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, attivando le risorse previste dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420.

In tale contesto si inserisce il presente progetto di legge, che propone l'intervento della Regione del Veneto, finalizzato alla promozione di un programma a valenza triennale di manifestazioni celebrative e di iniziative storiche e culturali nella ricorrenza del sesto centenario dell'ingresso di Vicenza nella Repubblica Veneta (articolo 1).

Tale programma (articolo 2) si articolerà su più livelli ed aree di intervento: l'area della ricerca, con la realizzazione di convegni e seminari di studio che coinvolgano specialisti, anche a livello internazionale, nei vari campi oggetto delle espressioni artistiche della Vicenza del Rinascimento, fino a prevedere la istituzione di borse di studio aventi ad oggetto eventi e figure della Vicenza del Rinascimento; l'area della divulgazione, con la realizzazione di una serie di mostre evento, capaci di presentare al grande pubblico i protagonisti dei secoli d'oro della città e pensate come itineranti o "esportabili" in tutto o in parte anche all'estero; l'area delle attività specificamente rivolte al mondo della scuola; infine, l'area della comunicazione, con l'obiettivo ultimo di attivare o comunque implementare la promozione integrata dell'offerta culturale della "Città del Palladio".

Il Comitato promotore, già istituito dalla amministrazione comunale di Vicenza, viene integrato da rappresentanti regionali (articolo 3), e si avvale, ai fini della predisposizione del programma triennale delle iniziative da ammettere a finanziamento regionale, di un apposito Comitato tecnico-scientifico, costituito dai responsabili delle strutture statali periferiche, regionali e locali competenti in materia (articolo 4).

Soggetti pubblici e privati potranno presentare progetti da sottoporre all'esame del Comitato tecnico-scientifico per l'inserimento nel programma triennale, per il cui finanziamento la Giunta regionale erogherà all'amministrazione comunale di Vicenza la somma di euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (articolo 5), con la previsione di uno stanziamento complessivo di euro 750.000,00 per il triennio 2002-2004 (articolo 6).

La Sesta Commissione consiliare, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al testo in esame.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75. 000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione cultura